

Publicato il 03/10/2018

N. 00945/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 807 del 2018, proposto da I Rigna s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Salvadori, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto legale, in Brescia, alla via XX Settembre n. 8

contro

- Istituto di Istruzione Superiore Statale "Giacomo Antonietti", in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, in Brescia, alla via Santa Caterina n.

6

per l'annullamento

- della determina n. 105/2018 di annullamento d'ufficio in autotutela del bando per l'affidamento in gestione del servizio del bar scolastico;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con bando C.I.G. n. ZE92380F2D, l'Istituto d'Istruzione Superiore "Giacomo Antonietti" indiceva una gara avente ad oggetto l'affidamento della gestione del bar scolastico, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un periodo di 3+3 anni.

In particolare, sotto il profilo della "quantità", il valore della concessione era rapportato ai due specifici sub-criteri: quello relativo al prezzo dei prodotti (cui erano assegnati max 25 punti) e quello relativo al prezzo della canone concessorio (cui erano assegnati max 20 punti).

Quanto al primo sub-criterio, l'Amministrazione predispondeva una apposita tabella ove erano indicati i prodotti alimentari da fornire e in cui l'offerente doveva inserire, in ogni corrispondente riga, il relativo prezzo offerto; quanto al secondo sub-criterio, l'offerente doveva compilare la relativa tabella, "*impegnandosi a versare*" la somma a titolo di "*canone annuo di concessione di cui all'art. 5 del capitolato d'oneri e*

come risulta dal bando di gara, tenuto conto che l'importo base fisso è di 10.000". Per questa voce, il bando precisava altresì che l'offerente avrebbe percepito "punti 1 per ogni Euro 500 di rilancio fino a 20.000 totali".

Partecipavano alla gara soltanto due ditte, ossia la ricorrente I-Rigna s.r.l. e la società unipersonale Arrighini s.r.l., gestore uscente del servizio.

Le offerte venivano valutate da una commissione appositamente costituita, la quale, considerata l'assegnazione "matematica" dei punteggi, procedeva in data 15 giugno 2018 a formare la graduatoria, aggiudicando provvisoriamente l'appalto alla ricorrente con punti 92, contro i punti 83 assegnati al gestore uscente.

In data 12 luglio 2018, veniva peraltro inviata alle ditte concorrenti la "determina di annullamento d'ufficio del bando" ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990.

Queste le ragioni dell'annullamento:

- *"considerato che quanto previsto dal punto 2 lett. b pagina 5 del bando per l'affidamento in gestione del servizio bar dell'istituto d'istruzione superiore G Antonietti e di conseguenza dalla scheda n.2 allegata al bando sopracitato può dare adito, a causa della sua inadeguata formulazione, a possibili contrastanti interpretazione da parte dell'istituzione scolastica e delle aziende concorrenti, da un lato non consentendo alle dette aziende certezza di quanto richiesto e dall'altro non permettendo all'istituzione scolastica una univoca e trasparente valutazione delle dichiarazioni effettuate dai concorrenti";*
- *"constatato che nel bando non è stato indicato il valore economico della concessione, impendendo di fatto alle ditte interessate di valutare la convenienza economica delle eventuale partecipazione alla gara";*

- *“determina di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990 per le motivazioni espressa in premessa e che si considerano qui integralmente riportate”* gli atti della presente gara.

2. Assume parte ricorrente che l’avversata determinazione sia illegittima per:

Violazione dell’art. 21-nonies della legge 241/1990. Eccesso di potere. Sviamento. Disparità di trattamento. Manifesta ingiustizia. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del principio della trasparenza. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Violazione dell’art. 2 della legge 241/1990.

La precedente Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, né sarebbero ravvisabili i vizi genetici e di illegittimità indicati nel provvedimento di annullamento sottoposto a censura.

Inoltre, diversamente da quanto indicato nel provvedimento gravato, il bando di gara indicava espressamente il valore della concessione, in quanto l’amministrazione aveva associato *“massimo 20 punti per il rilancio sul canone annuo di concessione fissato nella misura base di euro 10.000”* ed aveva altresì precisato che avrebbe assegnato *“punti 1 per ogni 500 euro di rilancio (fino ad euro 20.000 totali)”*.

Rileva ulteriormente parte ricorrente che il prezzo della concessione era ricavabile anche in relazione a quanto indicato nell’allegato al bando di gara (denominato *“offerta – scheda n. 1”*), predisposto dall’Amministrazione, nel quale venivano elencanti i prodotti da fornire (sì che su questo format i concorrenti dovevano inserire i propri prezzi).

Soggiunge, poi, che il capitolato d’oneri era accompagnato dalla planimetria dei luoghi con le relative metrature ed aveva precisato,

all'art. 3, che *“l'utenza è composta prevalentemente dagli studenti e dai dipendenti in servizio (circa 1600 persone)”*.

Quindi, secondo parte ricorrente, la documentazione posta a base di gara permetteva ai concorrenti di presentare un'offerta ponderata e consapevole; conseguentemente escludendosi che nella fattispecie non sarebbe stato *“indicato il valore della concessione”*.

Viene, inoltre, osservato che l'annullamento d'ufficio è dipeso anche da un'altra circostanza, rappresentata dalla asserita *“astrattezza”* del punto 2 lett. B di pag. 5 del bando, tale – in tesi - da far insorgere *“possibili contrastanti interpretazioni da parte dell'istituzione scolastica e delle aziende concorrenti”*.

Nell'osservare come tale disposizione di *lex specialis* preveda che *“Ai fini della valutazione della qualità si terrà conto dei seguenti parametri con relativo punteggio massimo: [...] B) massimo 10 punti per servizio già prestato in qualità di titolare o dipendente nella gestione di attività connesse con la somministrazione o distribuzione di alimenti e bevande: punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato; punti 1 per ogni anno di servizio prestati all'interno di istituzioni scolastiche”*, esclude parte ricorrente che sia ravvisabile alcuna astrattezza e incertezza nella interpretazione della clausola in esame.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

3. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 3 ottobre 2018, ai sensi del comma 6 dell'art. 120 c.p.a., in base al quale *“Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata*

nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”.

4. Nel precisare che le parti presenti all'odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all'esame si rivela infondato.

E' stato in giurisprudenza affermato che la P.A. conserva, in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo, quindi, conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse.

Tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, e costituisce il *pendant* dell'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla *lex specialis* della gara, che vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione (con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione da parte dell'Amministrazione e tanto meno della facoltà di disapplicarle, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva proprio la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, al loro annullamento) (cfr. Cons., sez. V, 8 novembre 2012 n. 5681 e 7 giugno 2013 n. 3125).

Ciò premesso, il Collegio osserva che l'esercizio di siffatto potere di autotutela, pur legittimo, incontra un limite nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e nella tutela dell'affidamento ingenerato:

cui consegue uno stringente obbligo motivazionale (parimenti abbisognevole di stringente motivazione dimostrandosi la revoca del bando di gara).

Neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva – e tanto meno quello di aggiudicazione provvisoria (che del resto si iscrivono nella fase procedimentale di scelta del contraente, concludendola) – ostano all'esercizio del potere di autotutela: il quale, tuttavia, incontra un limite insuperabile nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la Pubblica Amministrazione, e nella tutela dell'affidamento ingenerato.

Al concreto esercizio del potere di autotutela corrisponde, quindi, l'obbligo in capo all'Amministrazione di fornire una adeguata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle anomalie contenute nel bando o verificatesi nel corso delle operazioni di gara, o, comunque negli atti della fase procedimentale, che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela (motivazione che costituisce, del resto, lo strumento per consentire il sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo).

Può quindi affermarsi (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 luglio 2017 n. 861) che:

- nelle procedure di evidenza pubblica l'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, che si inserisce nell'ambito della procedura di scelta del contraente come sub-procedimento e quindi come fase necessaria, ma non decisiva, atteso che la definitiva individuazione del contraente risulta consacrata solo con l'aggiudicazione definitiva;

- l'aggiudicazione provvisoria, al contrario di quella definitiva, è inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita, e all'amministrazione è quindi riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento ovvero, ancora, di non procedere affatto all'aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato sez. IV, 12 gennaio 2016 n. 67);

- la decisione dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell'aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell'unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale (T.A.R. Lazio, sez. III, 16 maggio 2016 n. 5733);

- ne consegue che, una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, non è richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento, mentre dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale (T.A.R. Lazio, sez. II, 5 settembre 2016 n. 9543).

5. Quanto sopra premesso, giova rammentare come l'impugnato annullamento del bando sia stato così motivato, da parte della resistente Amministrazione:

- *“quanto previsto dal punto 2 lett. b) pag. 5 del “Bando per l'affidamento in gestione del servizio bar dell'Istituto di istruzione superiore G. Antonietti”, e, di*

conseguenza, dalla Scheda n. 2 allegata al bando sopra citato può dare adito, a causa della sua inadeguata formulazione, a possibili contrastanti interpretazioni da parte dell'istituzione scolastica e delle aziende concorrenti, da un lato non consentendo a dette aziende certezza di quanto richiesto e dall'altro non permettendo all'istituzione scolastica una univoca e trasparente valutazione delle dichiarazioni effettuate dai concorrenti”;

- “il principio di parità di trattamento implica che le regole della gara devono essere conosciute da tutti i potenziali concorrenti e devono essere applicate a tutti allo stesso modo, al fine di permettere che i concorrenti siano valutati in modo uguale, in presenza di situazioni uguali ed in modo diverso in presenza di situazioni che differenziano la posizione dei medesimi”;

- “nel bando non è stato indicato il valore economico della concessione, impendendo di fatto alle ditte interessate di valutare la convenienza economica della eventuale partecipazione alla gara come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 35”;

- “il bando non risulta più idoneo a perseguire l'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara di cui trattasi, nonché al principio di parità di trattamento”.

6. La previsione, la cui “inadeguata” formulazione ha indotto la Stazione appaltante all'esercizio del potere di autotutela come sopra sostanziatosi nell'annullamento del bando e degli atti di gara, è rappresentata dalla indicazione, di cui al punto 2., lett. b), del bando, circa l'attribuibilità di un punteggio (max 10 punti) per “servizio già prestato in qualità di titolare o dipendente nella gestione di attività connesse con la somministrazione o distribuzione di alimenti e bevande (punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato; punti 1,00 per ogni anno di servizio prestato all'interno di istituzioni scolastiche”).

Che tale formulazione si presti possibilità ambiguità sotto il profilo ermeneutico, è elemento che – ad avviso del Collegio – non può

essere posto in discussione, atteso che il punteggio ivi previsto, per come risultante dalla lettura della disposizione di *lex specialis*, se pur differenzia la valorizzazione delle pregresse esperienze professionali dei partecipanti nel settore della somministrazione o distribuzione di alimenti e bevande, nondimeno non dà chiara ed esplicita contezza in ordine:

- alla (eventuale) cumulabilità dei punteggi ivi previsti;
- all'arco temporale di rilevanza degli stessi;
- ovvero alle modalità di riconoscimento e quantificazione del punteggio stesso per le frazioni di anno di svolgimento dei servizi di che trattasi.

Elementi, tutti, suscettibili di refluire sulla chiara e trasparente comprensione delle proposizioni di *lex specialis*, con riveniente vulnerazione dei principi di chiarezza e trasparenza, direttamente promananti dal detto dell'art. 97 della Costituzione.

L'esigenza di rigida preservazione della *par condicio competitorum*, quale vero e proprio "*asse portante*" della disciplina europea e nazionale in tema di pubbliche procedure di selezione, comporta, necessariamente, che la Stazione appaltante, nella formulazione degli atti di gara, informi l'esplicitazione delle prescrizioni di *lex specialis* al principio di *clare loqui*, onde scongiurare che possibili ambiguità interpretative siano suscettibili di determinare, nella platea dei potenziali partecipanti, fenomenologie decettive idonee a condurre ad una indesiderabile alterazione della partitaria posizione in capo ad essi riconosciuta.

Come rilevato da C.G.A.R.S., 20 dicembre 2010 n. 1515, "*tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando*

ovvero nella lettera d'invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis, per cui in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile alla stazione appaltante, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., che presidia con la buona fede lo svolgimento delle trattative e la formazione del contratto, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati?.

La non univoca portata ermeneutica della previsione sopra riportata, ben poteva condurre la Stazione appaltante all'esercizio del potere di autotutela: vieppiù, come correttamente indicato nella motivazione dell'atto gravato, laddove suscettibile di non consentire ai partecipanti l'acquisizione della (necessaria) *“certezza di quanto richiesto”* e di non permettere *“all'istituzione scolastica una univoca e trasparente valutazione delle dichiarazioni effettuate dai concorrenti”*.

7. Considerazioni sovrapponibili inducono il Collegio a ravvisare la correttezza dell'operato della S.A. con riferimento alla mancata indicazione del *“valore economico della concessione”*: suscettibile di precludere *“di fatto alle ditte interessate di valutare la convenienza economica delle eventuale partecipazione alla gara”*.

7.1 Secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, *“il bando di gara indicava espressamente il valore della concessione”*, in quanto l'Amministrazione aveva associato *“massimo 20 punti per il rilancio sul canone annuo di concessione fissato nella misura base di euro 10.000”*; e si era

altresì preoccupata di precisare che avrebbe assegnato *“punti 1 per ogni 500 euro di rilancio (fino ad euro 20.000 totali)”*.

Inoltre, sempre ad avviso di I Rigna, nell'Allegato al bando denominato *“offerta – scheda n. 1”*, in cui venivano elencanti i prodotti da fornire, i concorrenti dovevano inserire i propri prezzi, *“con la consapevolezza che il miglior offerente avrebbe percepito 25 punti, il secondo 20, il terzo 15 e così via via sino a scendere a zero per la proposta contrattuale peggiore”*: tale allegato, giusta la prospettazione di parte, rivelandosi idoneo a smentire *“ulteriormente le ragioni poste a corredo dell'atto impugnato poiché ... ha contribuito a perimetrare adeguatamente il prezzo della concessione e a rendere per nulla “astratta”, evanescente ed aleatoria la futura gestione patrimoniale del servizio, dal momento che l'offerente era perfettamente consapevole dei prezzi (id est dei suoi ricavi) che avrebbe ricavato dall'utenza”*.

7.2 Proprio il percorso induttivo a fondamento dell'affermata *“leggibilità”* del valore dell'appalto, conferma la mancata indicazione di esso nell'ambito degli atti di gara.

Va, preliminarmente, rammentato come l'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 stabilisca che *“il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto”*.

Nella fattispecie all'esame, siffatta *“quantificazione”* non risulta affatto operata: di tal guisa che, al fine di *“ricostruire”* il valore di che trattasi, la stessa parte ricorrente è stata costretta ad indicare metodologie induttive che, veicolate da operazioni di calcolo rimesse ai partecipanti, *“sarebbero”* in grado di consentire l'individuazione del *“valore”* di che trattasi.

Ciò persuade il Collegio che, esclusa l'immanenza, in capo ai partecipanti, di alcun onere "elaborativo" e/o "interpretativo" in ordine alle clausole di gara, è esclusivo compito della Stazione appaltante chiarire, con adeguata ed esaustiva formulazione, le prescrizioni dettate nel quadro della disciplina impressa alla selezione: di talché la mancanza di una univoca e chiara indicazione in ordine al valore economico della concessione, correttamente l'Amministrazione resistente ha valutato siffatta lacuna quale suscettibile di precludere *"alle ditte interessate di valutare la convenienza economica delle eventuale partecipazione alla gara"*.

8. In punto di fatto positivamente riscontrata l'esistenza dei presupposti a fondamento dall'esercitato potere di autotutela, per come sostanziatosi nell'annullamento del bando, va rammentato come in capo alle Pubbliche Amministrazioni vada *"sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. Parimenti indiscutibile è*

che l'amministrazione, qualora decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto" (Delibera ANAC 400 del 5 aprile 2017).

Tale paradigma di corretta esercitabilità del potere di autotutela risulta, quanto alla vicenda all'esame, puntualmente rispettato, in considerazione:

- della obiettiva presenza di disposizioni di *lex specialis* suscettibili di dar luogo ad ambiguità interpretative;
- della mancata indicazione del valore economico della concessione;
- della esplicitazione, a corredo della determinazione di annullamento del bando, di adeguato corredo motivazionale, puntualmente diffusosi sulla caratterizzazione del presupposto interesse pubblico.

9. Né, altrimenti, la disposta aggiudicazione provvisoria della gara integra la presenza di elemento preclusivo ai fini dell'annullamento della procedura selettiva, segnatamente con riferimento a posizioni di "affidamento" in capo alla ditta (provvisoriamente) indicata quale vincitrice della selezione.

Come autorevolmente sostenuto da Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2018 n. 136, *"anche dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara ... non può negarsi il potere della Commissione di riesaminare il procedimento di gara già espletato (riprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, ...). La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d' ufficio: la revoca dell' aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla*

stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento, sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca”.

Tale orientamento è in linea con la precedente pronunzia del Consiglio di Stato (sez. V, 2 maggio 2017 n. 1987), ad avviso del quale, laddove l'aggiudicazione sia meramente provvisoria, essa non solo non origina alcun affidamento positivamente tutelabile in sede giudiziaria, ma neppure impone (trattandosi di mero atto endoprocedimentale) la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela.

10. Ribadite le esposte considerazioni, alla infondatezza dei dedotti argomenti di tutela accede il rigetto della proposta impugnazione.

Le spese di lite possono, al ricorrere di giusti motivi, formare oggetto di integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO